



# COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440  
E-mail infoposta@comune.montegallo.ap.it Sito web www.comune.montegallo.ap.it

## ORDINANZA

Registro Generale n. 66 del 03/07/2019

Registro Particolare n. 65 del 03/07/2019

## ORDINANZA DI RIMOZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI AREA DI SERVIZIO VIA PIANE ASCOLANE FRAZIONE BALZO

### IL SINDACO

**VISTA** la relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale di Montegallo, prot. n.5460 del 16/07/2018 con la quale viene evidenziata la presenza nell'area di servizio di un manufatto prefabbricato, di un ciclomotore, di un carrello appendice e di rifiuti;

**VISTA** la relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale di Montegallo, prot. n.4352 del 02/07/2019 con la quale viene rilevata sulla stessa area di servizio, il danneggiamento della pompa erogatrice di carburante, probabilmente causata da una manovra di un mezzo pesante all'interno della stessa;

### CONSIDERATO che:

- l'area in oggetto è stata precedentemente data in concessione alla ditta G&G snc di Guerrieri Emilia e Cecchini Cesare al fine di ospitare nel manufatto prefabbricato, il ristorante "Taverna del Gallo Sibillino" – da "Babbalò";
- il manufatto prefabbricato risultava essere una soluzione temporanea in attesa della realizzazione di un centro commerciale in cui ospitare tutte le strutture commerciali del territorio comunale compreso il sopracitato ristorante;
- il manufatto prefabbricato risulta essere concesso a titolo gratuito alla ditta G&G snc di Guerrieri Emilia e Cecchini Cesare dalla protezione civile del Comune di Parma e successivamente verrà recuperato dalla stessa protezione civile del Comune di Parma;
- sia nel sopracitato manufatto prefabbricato che nel manufatto a servizio della stazione di rifornimento, sono presenti attrezzature utilizzate in precedenza dall'attività di ristorazione e che a seguito del suo spostamento sono ormai in disuso, pertanto se ne ravvede la necessità di una rimozione delle stesse e la riconsegna delle chiavi dei medesimi;

**VISTA** la Legge 15 luglio 2009, n. 94, che all'art. 3, comma 16, prevede che nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico, il Sindaco per le strade urbane, e il Prefetto per quelle extraurbane o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spesa degli occupanti;

**TENUTO CONTO**, altresì, della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - prot.n. 557/LEG.240520.09, allegato 3, che chiarisce i termini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla sopra citata Legge n. 94/2009, evidenziando che le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell'art. 20 del Codice della Strada, nella parte in cui stabiliscono che l'accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato - sez. V - n. 1611 dei 27.03.2015, che nel confermare la legittimità del potere, discrezionale del Sindaco di irrogare la sanzione di che trattasi ha, altresì dichiarato che è conforme a Costituzione "la previsione normativa attributiva di un potere sindacale ordinario che contenga sia il fine pubblico da raggiungere (cosiddetta legalità-indirizzo) sia contenuto e modalità di esercizio del potere (cosiddetta legalità-garanzia)". In sostanza, nel caso di specie, il Sindaco può esercitare il potere di ordinaria amministrazione, anche in difetto del requisito della necessità e dell'urgenza.

**RITENUTO** sussistenti tutti i presupposti sopra indicati che inducono il Sindaco a valersi del potere previsto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, al fine di contrastare l'intervenuta occupazione abusiva del suolo pubblico.

**VISTO** l'art. 20 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;

**VISTA** la Legge n. 94 del 15 luglio 2009;

**VISTO** il D.lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 nelle parti applicabili nell'ordinamento amministrativo regionale degli enti locali;

Tutto quanto sopra espresso e motivato,

### **ORDINA**

1) Ai Sig.ri:

- GUERRIERI EMILIA, nata ad Ascoli Piceno (AP) il 18/11/1961 – GRRMLE61S58A462C, residente in Frazione Balzo Via Piane Ascolane n.3, in qualità di legale rappresentante della Società G & C Snc con sede legale in Montegallo (AP) Frazione Balzo via Annibal Caro 24 – P.I. 02056640440
- CECCHINI CESARE nato a Montegallo (AP) il 11/09/1954, c.f. CCCCSR54P11F516U e residente in Frazione Balzo Via Piane Ascolane n.3 a Montegallo (AP);

per quanto indicato nelle premesse, ai sensi dell'art.3, comma 16, della legge n. 94/2009, la rimozione immediata ed il ripristino dei luoghi dell'area di servizio via Piane Ascolane in frazione Balzo, comunque entro e non oltre 5 giorni decorrenti dalla notifica della presente ordinanza, di:

- attrezzature a servizio dell'attività di ristorazione, ormai in disuso, presenti all'interno dei manufatti;
- ciclomotore e mezzi vari presenti nell'area di servizio;
- rifiuti.

2) Di dare mandato all'Ufficio di Polizia Municipale, di accertare l'avvenuto adempimento della presente ordinanza comunicando gli esiti delle verifiche al riguardo condotte;

### **AVVERTE**

Che in caso di inadempimento del ripristino dei luoghi, debitamente accertato dagli organi di polizia locale, si procederà d'ufficio con spese a carico degli interessati.

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune;
- copia della presente ordinanza sia trasmessa:
  - ai soggetti sopra identificati;

### **INFORMA**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica;
- straordinario al Capo dello Stato entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica.

Dalla Casa Comunale, li 03/07/2019

**ILSINDACO**  
Sergio Fabiani

